

DIRITTO E PERSONA

Costituzione, Libertà e Diritti Civili

Blog a cura di Ernesto Mancini - avvocato

www.dirittoepersona.it ernesto.mancini@hotmail.it

IL CASO DEL GOVERNATORE TOTI, IL PATTEGGIAMENTO PER CORRUZIONE E LA REGOLA DIMENTICATA

di Ernesto Mancini, 16 settembre 2024

Dopo aver patteggiato la propria sanzione penale con il Pubblico Ministero di Genova per il reato di corruzione, l'ex Governatore Toti ha dichiarato alla stampa che non ha comunque commesso alcun atto illecito.

In effetti il patteggiamento non implica la confessione del reato o l'ammissione della propria responsabilità penale. Ciò anche se col patteggiamento, di fatto, l'imputato rinuncia a contestare l'accusa e la sentenza di patteggiamento equivale a condanna per espressa disposizione normativa (art 445 – 1bis del codice di procedura penale). In ogni caso non si tratta di sentenza che viene emessa a seguito del dibattimento a parti contrapposte (imputato-p.m.), ma di sentenza che deriva dall'accordo di tali parti processuali verificato in ogni suo presupposto dal giudice per l'udienza preliminare (art. 448 c.p.p.).

Invero Toti, pur ritenendosi innocente, può avere legittimamente scelto la via del patteggiamento a causa della previsione, evidentemente fatta dai suoi legali, di una sentenza sfavorevole con ben maggiore pena principale cui si sarebbe aggiunta anche la maggiore pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, la prospettiva

di ulteriore carcerazione con conseguente più grave afflittività, il persistente clamore mediatico, ecc. ecc..

Molti, in questi casi, **scelgono legittimamente (perché prevista dalla legge) questa soluzione del patteggiamento** considerate le prospettive infauste dell'esito processuale. Ora Toti è libero dal processo e perciò dichiara alla stampa di sentirsi completamente “sollevato” dopo anni di indagini; in effetti ben quattro (troppi), cui se ne sarebbero aggiunti almeno altrettanti in caso di prosieguo del processo con prospettive ulteriormente sfavorevoli.

Ma qui importa dire che, pur ammettendo per un attimo che il reato di corruzione non sussista come sostiene Toti, all'ex Governatore sfugge che **un grave illecito è stato comunque da lui commesso.**

Invero egli ha poggiato tutta la sua difesa sostenendo che i finanziamenti chiesti e ricevuti dall'imprenditore concessionario dei lavori e servizi del Porto di Genova erano leciti contributi al suo partito, peraltro debitamente registrati in forma pubblica.

E non si è reso conto che una tale condotta configura ugualmente la più grave violazione, sia pure non necessariamente a rilevanza penale, che un amministratore pubblico può commettere e cioè quella di **farsi finanziare da un soggetto che è destinatario di suoi provvedimenti amministrativi.** In questo caso, infatti, Toti era il Presidente della Regione, competente su ogni provvedimento relativo alla concessione del Porto cui era interessato l'imprenditore suo finanziatore.

Con tale condotta Toti ha violato il principio di imparzialità (ed il correlativo divieto di conflitto di interessi) cui sono tenuti tutti i pubblici amministratori ai sensi dell'art. 97 della Costituzione. **Ad essi non è concesso avere rapporti economici di alcun genere (men che meno di finanziamento) con persone che sono**

destinatario di loro provvedimenti. E ciò anche se si tratta di provvedimenti legittimi, anche se si tratta di finanziamenti resi pubblici dalla registrazione, anche se sono soldi che non vanno nel suo conto corrente ma nel conto corrente di un partito a lui riconducibile, anche se non si tratta, giuridicamente, di tangenti.

Ancora sull'imparzialità.

L'imparzialità, cioè la mancanza di cointeressi o di conflitto di interessi tra amministratore ed amministrato, è il principio cardine del nostro ordinamento pubblico e ad esso devono uniformarsi sia giudici che amministratori pubblici (potere giudiziario – potere esecutivo, rectius: amministrativo) poiché, diversamente, viene pregiudicato l'esercizio legittimo dell'enorme potere loro attribuito dalla legge.

Giudici ed Autorità Politiche **sono entrambi amministratori, uno di giustizia, l'altro di pubblico interesse** e perciò devono astenersi da ogni procedimento che riguardi persone con le quali hanno o hanno avuto rapporti economici o di qualsiasi altro genere.

E Toti non si è astenuto, non importa se anche al di fuori da un rapporto corruttivo.

Toti ha dimostrato di non sapere o di far finta di non sapere nulla di come funzionano la Pubblica Amministrazione ed i pubblici poteri e di quale sia il principio fondamentale di tale funzionamento.

Queste elementari regole **non possono non essere** conosciute ed applicate da un Governatore di Regione. Perciò Toti aveva l'obbligo di dimettersi subito e non certo molto tempo dopo e solo per sfuggire alla detenzione domiciliare.

Ma c'è tanta ignoranza in giro anche ai più alti livelli oppure tanta incoscienza e protervia. In entrambi i casi queste persone non sono idonee a svolgere funzioni pubbliche. **Se ne vadano e non se la prendano con nessuno se non che con sé stessi.**

P.S.: sulla medesima questione vedi anche mio articolo precedente all'odierno patteggiamento "*Le dimissioni del governatore Toti ed il principio costituzionale di imparzialità*" dal blog www.dirittoepersona.it Per leggere l'articolo (tre minuti) clicca qui <https://www.dirittoepersona.it/le-dimissioni-del.../>